

**Il rapporto fideiussorio sotto la lente della Corte di Cassazione:  
riconosciuta ampia tutela al fideiussore con le sentenze 16 gennaio 2020 n. 742 e 13 dicembre  
2019 n. 32774.**

Con due recenti sentenze, la n. 742 del 16 gennaio 2020 e la n. 32774 del 13 dicembre 2019, la Suprema Corte è intervenuta in materia di fideiussione, da un lato riconoscendo la qualifica di “consumatore” al soggetto che presta fideiussione per finalità non inerenti la propria attività professionale, dall’altro affermando la liberazione del fideiussore dall’escussione da parte della Banca quando quest’ultima, peggiorate le condizioni patrimoniali del debitore garantito, conceda ulteriore credito al debitore stesso in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore.

Per quanto concerne la prima delle due questioni, con la sentenza n. 742 del 2020, la Corte di legittimità ha cambiato il proprio indirizzo sull’annosa questione relativa alla qualificazione della persona fisica che, fuori dall’ambito di sue eventuali attività professionali, presta fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto che non è consumatore e, di conseguenza, ha risposto al quesito se tale fideiussore vada considerato soggetto professionale ovvero consumatore.

Sul punto, infatti, vi era un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, ripercorso nella sentenza in commento, che vedeva contrapporsi un consolidato – e tradizionale - orientamento secondo cui il fideiussore persona fisica “assorbe” la qualifica propria del soggetto “professionale” garantito, in considerazione del carattere accessorio e funzionale dell’obbligazione fideiussoria, ad un orientamento più recente, in virtù del quale lo “status” del fideiussore garante (ossia quello di consumatore) rimane immune e autonomo rispetto alla “natura societaria” del debitore garantito.

La Corte di Cassazione dunque, conformemente alle recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea richiamate nella sentenza in esame, ha abbandonato l’orientamento tradizionale e ha statuito che il carattere accessorio della fideiussione rispetto al debito garantito non incide sulla qualificazione dell’attività del fideiussore e, di conseguenza, ha riconosciuto che il fideiussore (o, più in generale, il terzo garante) non è un “replicante” ovvero un “duplicato” di un altro soggetto (il debitore principale) ma la sua qualifica deve essere valutata in base alla attività da lui stesso svolta rispetto alla fideiussione nel concreto rilasciata, indipendentemente dall’attività svolta dal debitore garantito.

A corollario di tale principio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la qualifica di consumatore anche al fideiussore che *“pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”*.

È dunque evidente la portata innovativa della decisione in esame, che rappresenta un importante punto di svolta nel panorama giurisprudenziale in materia.

Con la pronuncia n. 32744 del 2019, invece, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della liberazione del fideiussore dall'escussione in caso di garanzia prestata per un'obbligazione futura, questione che spesso viene sottoposta all'attenzione dei giudici vista la frequenza nella prassi di controversie tra Banca finanziatrice, soggetto (in genere imprenditore) finanziato e garantito, e fideiussori garanti.

Come noto, infatti, ai sensi dell'articolo 1956 cod. civ., il fideiussore che presta la propria garanzia per un'obbligazione futura è liberato dall'obbligazione stessa se il creditore, senza specifica autorizzazione del fideiussore, fa credito al terzo, pur consapevole che le condizioni patrimoniali di questo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito medesimo.

Nella sentenza in esame la Corte riconosce che la norma in esame deve essere applicata non solo alle ipotesi in cui vi sia l'instaurazione di nuovi rapporti tra creditore e terzo debitore, ma anche alle ipotesi di concessione di ulteriore credito nel quadro di un rapporto preesistente, quando ciò aggravi il rischio del fideiussore di non poter più utilmente rivalersi sul debitore.

Per tali motivi, grava sul creditore garantito, intenzionato a concedere ulteriore credito al debitore, l'obbligo preventivo di comunicare al fideiussore garante l'avvenuto mutamento *in peius* della consistenza patrimoniale generica del debitore, qualora il fideiussore non ne sia al corrente, al fine di consentire a quest'ultimo di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.

La giurisprudenza dunque, muovendo da un'interpretazione stringente dei principi di correttezza e buona fede, enuncia un dovere di solidarietà tra creditore e fideiussore che impone *“a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”*.

Affermato dunque il principio secondo cui il fideiussore è da considerare liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura, ai sensi dell'articolo 1956 cod. civ., se il creditore ha concesso ulteriore credito al debitore in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore e nella consapevolezza di un mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, la Corte ha poi chiarito che ricade in capo al creditore l'onere di provare di avere adempiuto esattamente all'obbligo - che non si esaurisce al tempo del rilascio della fideiussione ma che permane per tutto il tempo della sua vigenza - di proteggere l'interesse del fideiussore a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore; onere da intendersi non assolto allorquando il creditore consapevolmente conceda ulteriore credito in una situazione di peggioramento della situazione patrimoniale del debitore e all'insaputa del fideiussore, con conseguente liberazione di quest'ultimo dall'escussione da parte del creditore.

Avv. Angela Currarini

Dott. Giovanni Torielli